



**COMUNE DI OSTIANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 28/04/2025**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/04/2025 alle ore 20:00.*

*L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
DOTT. POSIO CANZIO	S	ROSSI ALESSANDRO	N		
FEROLDI LIVIA	S	GALLI MICHELE	N		
POSIO NICOLA	S	BOTTI DAVIDE	S		
STORTI DIEGO	S	ZORZA MARTA	N		
NAVA RICCARDO	S	LOCATELLI LORENZO	N		
MIGLIORATI ANGELA	S				
<i>TOTALE Presenti</i> 7		<i>TOTALE Assenti</i> 4			

Assenti Giustificati i signori:

*ROSSI ALESSANDRO; GALLI MICHELE; ZORZA MARTA; LOCATELLI LORENZO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

*L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.*

Il Sindaco illustra i principali elementi della delibera per la determinazione delle tariffe 2025 TARI, i cui proventi sono necessari per pareggiare i costi del gestore del servizio igiene urbana (Casalasca) oltre ai costi indiretti del servizio.

Il costo previsto per il 2025 (indicato nel PEF 2024/2025) che verrà ripartito in tre rate ai cittadini, è di circa €. 455mila a ruolo a cui aggiungere la somma di circa €. 32mila euro per coloro che godono di un servizio dimezzato, come le cascine.

L'aumento della TARI è del 2,8% rispetto al 2024, in linea con l'inflazione; la nota positiva è che si aggiungono nuovi servizi, come lo spazzamento strade, senza ulteriori aumenti delle tariffe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento Tassa Rifiuti – T.A.R.I. , secondo la nuova disciplina di cui alla Legge 160/2019 ed integrato dal Decreto Lgs.vo 116/2020”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 29/06/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATO, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’art. 1 della legge 147/2013, che:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Visto l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

- *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 30 del 29/03/2022 con la quale è stato determinato lo Schema Regulatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti per il periodo 2022-2025;
- n. 19 del 20/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- n. 29 del 02/03/2023 con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif”;
- n. 14 del 30/04/2024 avente ad oggetto: “Approvazione revisione ordinaria ex art. 28.4 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024-2025”;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall’ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato, (a seguito di apposito incarico da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, giusta determinazione n. 13 del 18/03/2024)

dalla PERK SOLUTION SRL di Bologna , e assunto al protocollo dell'Ente in data 30/04/2024 prot. 2700, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di Euro 455.406,00 (al netto delle riduzioni di legge) di cui parte variabile pari a € 301.290,00 e parte fissa pari a € 154.117,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28.09.1998 n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.gs 30.12.1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTA la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA ALTRESI' la deliberazione Arera del 1 aprile 2025 n. 133/2025/r/rif avente ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus Sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025;

ATTESO che:

- Il DPCM stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
- Nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3, (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, anche differenziando l'importo tra utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATO inoltre il D.L.gs 03.09.2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.L.gs 03.04.2006, n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- ✓ l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- ✓ l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- ✓ l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- ✓ l'art.238 comma 14 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

TUTTO ciò premesso,

TENUTO CONTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

- 77,03% a carico delle utenze domestiche;
- 22,97 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di determinare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025, procedendo alla riscossione in n. 3 rate sulla base delle tariffe approvate con il presente atto e con le seguenti modalità:

- Scadenza 30 Giugno 2025 acconto del 30%
- Scadenza 31 Agosto 2025 acconto del 30%
- Scadenza 30 Novembre 2025 saldo/conguaglio tenuto conto dell'applicazione della riduzione del 25% agli utenti beneficiari del BONUS SOCIALE (componente UR3) e dell'applicazione delle componenti perequative UR1 E UR2 così come previsto da ARERA, detratte le rate di acconto,

mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, commi 1, 147 e 147bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147bis, comma 1, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.L.gs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n.7, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti.

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, come riportato nell'allegato prospetto (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Ostiano.
3. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
5. DI DARE ATTO inoltre che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
  - € 6,00 euro/utenza per la componente UR3 a copertura delle agevolazioni previste ai beneficiari del BONUS SOCIALE, come previsto dall' deliberazione ARERA del 1 aprile 2025 n. 133/2025/r/rif;
6. DI DETERMINARE le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025, sulla base delle tariffe approvate con il presente atto, nel seguente modo:
  - Scadenza 30 Giugno 2025 acconto del 30%
  - Scadenza 31 Agosto 2025 acconto del 30%
  - Scadenza 30 Novembre 2025 saldo/conguaglio tenuto conto dell'applicazione della riduzione del 25% agli utenti beneficiari del BONUS SOCIALE (componente UR3) e dell'applicazione delle componenti perequative UR1 E UR2 cosi' come previsto da ARERA, detratte le rate di acconto, mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
8. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.L.gs 267/2000, come dettagliato in premessa;
9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20.07.2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
10. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere

CON VOTI favorevoli n.7, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

### RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TOTALE COSTI FISSI	154.116,00	Percentuale costi fissi sul totale dei costi	33,84%
TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei proventi)	301.290,00	Percentuale costi variabili sul totale dei costi	66,16%
<b>TOTALE COSTI (parziale)</b>	<b>455.406,00</b>		

TOTALE RIDUZIONI	
RIDUZIONI	32.449,00

Ripartizione del totale RIDUZIONI

Parte Fissa	Parte Variabile
10.981,21	21.467,79

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA)	165.097,21
TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA)	322.757,79
<b>TOTALE COSTI (al lordo di IVA)</b>	<b>487.855,00</b>

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)	22,97%
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)	77,03%

1,00

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)	37.922,83	calcolati in base alla percentuale Costi UND
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)	127.174,38	calcolati in base alla percentuale Costi UD
	165.097,21	

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)	98.137,46	calcolati in base alla percentuale Costi UND
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)	224.620,32	calcolati in base alla percentuale Costi UD
	322.757,79	

## DOMESTICHE

OCCUPANTI	NR DOMESTICHE	N. ABITAZIONI	MQ DOMESTICHE
1	448	449	70.549
2	351	351	57.999
3	211	211	36.276
4	161	161	26.360
5	41	41	5.654
6 o più	35	35	5.124
			201.962

## NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	NR UTENZE	MQ NON DOMESTICHE
1	8	1.577,60
2	1	40,00
3	2	11.233,00
4	46	17.146,50
5	0	-
6	2	125,20
7	1	5.113,60
8	20	1.715,86
9	11	1.869,23
10	11	1.064,09
11	3	158,29
12	17	2.747,04
13	1	124,17
14	17	5.407,59
15	14	1.830,18
16	3	574,37
17	12	1.430,50
18	7	340,94
19	0	-
20	5	141,00
21	0	-
		181 52.639,16

Totale Rifiuti raccolti, (al netto dei rifiuti di Imballaggio)	Kg	1.480.872
PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (Vedi produzione Rifiuti teorica)		22,97
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (vedi Produzione Rifiuti Teorica)		77,03
PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)		22,97
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)		77,03
		10000,00%
Maggiorazione		0
Addizionale Provinciale		5,00%
Eca (10% Tarsu, 0 % TIA o TARES)		0,00%
<b>COSTI</b>		
Totale Costi Fissi		154116
Totale Costi Variabili		301290
Totale Riduzioni		32449
<b>TOTALE COSTI TARI</b>		<b>455.406,00</b>
<b>TOTALE COSTI FITTIZZI PER SIMULAZIONE TARIFFE</b>		<b>487.855,00</b>

### UTENZE DOMESTICHE

KA: Coefficiente di adattamento per superficie e nr. occupanti

KB: Coefficiente proporzionale di produttività per nr. occupanti

$$\text{Tariffa PF} = \text{KA} * \text{Quf}$$

$$\text{Tariffa PV} = \text{KB} * \text{Quv} * \text{Cu}$$

Occupanti		Coefficienti			
Da	A	KA	KB	Tariffa PF	Tariffa PV
1	1	0,84000	0,60000	0,53543	76,40332
2	2	0,98000	1,40000	0,62467	178,27441
3	3	1,08000	1,80000	0,68841	229,20996
4	4	1,16000	2,20000	0,73941	280,14551
5	5	1,24000	2,90000	0,79040	369,28272
6	99	1,30000	3,40000	0,82865	432,95215

### UTENZE NON DOMESTICHE

KC: Coefficiente di potenziale produzione rifiuti

KD: Coefficiente di potenziale produzione rifiuti

$$\text{Tariffa PF} = \text{KC} * \text{Qaf}$$

$$\text{Tariffa PV} = \text{KD} * \text{Cnu}$$

Attività		Coefficienti		
Codice	KC	KD	Tariffa PF	Tariffa PV
01	0,32000	2,60000	0,29366	0,78008
02	0,80000	6,55000	0,73414	1,96520
03	0,59300	4,88700	0,54418	1,46625
04	0,30000	2,50000	0,27530	0,75008
05	1,29100	10,60900	1,18472	3,18302
06	0,85500	7,02000	0,78462	2,10621
07	0,95000	7,82000	0,87180	2,34623
08	1,13000	9,30000	1,03698	2,79028
09	0,58000	4,78000	0,53225	1,43414
10	1,11000	9,12000	1,01862	2,73627
11	1,52000	12,45000	1,39487	3,73537
12	1,04000	8,50000	0,95439	2,55025
13	1,16000	9,48000	1,06451	2,84428
14	0,91000	7,50000	0,83509	2,25023
15	1,09000	8,92000	1,00027	2,67627
16	4,84000	39,67000	4,44157	11,90219
17	3,64000	29,82000	3,34036	8,94689
18	2,38000	19,55000	2,18408	5,86559
19	1,54000	12,59000	1,41323	3,77738
20	6,06000	49,72000	5,56114	14,91749
21	1,04000	8,56000	0,95439	2,56826

## Tariffe della TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2025:

### 1. UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente	0,54	76,40
2 componenti	0,62	178,27
3 componenti	0,69	229,21
4 componenti	0,74	280,15
5 componenti	0,79	369,28
6 o più componenti	0,83	432,95

### UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività		Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tot. tariffa €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,78	1,07
2	Campeggi, distributori carburanti	0,73	1,96	2,69
3	Stabilimenti balneari	0,54	1,46	2,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	0,75	1,03
5	Alberghi con ristorante	1,18	3,18	4,36
6	Alberghi senza ristorante	0,78	2,10	2,88
7	Case di cura e riposo	0,87	2,35	3,22
8	Uffici e agenzie	1,04	2,79	3,83
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,53	1,43	1,96
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,02	2,74	3,76
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,006	0,015	0,021
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,39	3,73	5,12
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,95	2,55	3,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	2,84	3,90
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,83	2,25	3,08
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	2,68	3,68
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,44	11,90	16,34
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,024	0,065	0,089
17	Bar, caffè, pasticceria	3,34	8,95	12,29
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,018	0,049	0,067
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,18	5,87	8,05
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,012	0,032	0,044
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,41	3,78	5,19
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,56	14,92	20,48
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,030	0,082	0,11
21	Discoteche, night club	0,95	2,57	3,52

# COMUNE DI OSTIANO

*PROVINCIA DI CREMONA*

## *DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 12

Del 28/04/2025

---

### OGGETTO

**TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

---

#### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*

---

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Data 28/04/2025

Il Responsabile Di Area  
F.to DOTT.SSA TAGLIETTI ELISA

---

IL RESPONSABILE  
DI  
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:  
**FAVOREVOLE**

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4, 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell'art.7 del vigente Regolamento di Contabilità.

Data 28/04/2025

Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.to DOTT.SSA TAGLIETTI ELISA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

Responsabile di Area

Dott. Gallone Giuseppe

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE